

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIAMPEDEL
PROVINZIA DE TRENT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBAL DE DELIBERAZION DE CONSEI DE COMUN

N. 007

OGGETTO: Modifica del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Campitello di Fassa.

ARGOMENT: Mudazion del Regolament per l'ativitèdes che revèrda la mort, la sepoltura e la gestion de la cortines del Comun de Ciampedel.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

L'an DOIMILEVINTECINCH ai DEJESSET de MERZ da les 21:00 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora l'avis aldò de la lege, se à binà l Consei de Comun.

Presenti i signori/*Tol pèrt i Segnores:*

1. Bernard Ivo – SINDACO	PRESENTE
2. Bernard Alessandro	PRESENTE
3. Capovilla Manuel	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
4. Croce Ezio	PRESENTE
5. Davarda Sergio	PRESENTE
6. De Paoli Daniel	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
7. Davarda Federica	PRESENTE
8. Rasom Daria	PRESENTE
9. Riz Damiano	PRESENTE
10. Somnavilla Stefano	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
11. Tonelli Dario	ASSENTE GIUSTIFICATO
12. Valentini Maurizio	PRESENTE

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott. Sensato Graziano

Tol Pèrt e verbalisea l Secreter de Comun Dott. Sensato Graziano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BERNARD IVO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l'OMBOLT signor BERNARD IVO, l tol sù la presidenza e l declara orida la sentèda per fèr fora l'argument scrit de sora.

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA



PROVINCIA DI TRENTO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA.

in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) parere:

☒ **Favorevole**

☐ **Non Necessario**

☐ **NON Favorevole**

Lì, 11.03.2025

Il resp. Ufficio Anagrafe
dott.ssa Tivelli Stefania

in ordine alla regolarità contabile (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) parere:

☐ **Favorevole**

☒ **Non Necessario**

☐ **NON Favorevole**

Lì,

Delibera del Consiglio comunale n. 007 dd. 17.03.2025
Pubblicata all'albo comunale in data 19.03.2025
<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa>

OGGETTO: Modifica del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Campitello di Fassa.

Premesso e rilevato che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 22.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Campitello di Fassa.

Con deliberazione n. 17 del 30.07.2018 vennero introdotte alcune modifiche al regolamento.

Con l'allegato B) della deliberazione n. 6 del 2004 vennero stabilite le tariffe per i servizi cimiteriali a pagamento.

Con la deliberazione della Giunta comunale nr. 92 del 19.10.2022 vennero approvati gli importi per la concessione dei loculi a muro e di quelli a terra realizzati nella parte nuova del cimitero comunale.

Si è rilevata la necessità di modificare alcune parti del regolamento a seguito dell'ampliamento del Cimitero Comunale per disciplinare l'utilizzo delle nuove aree e strutture cimiteriali; è stata appurata inoltre la presenza di alcuni errori nei riferimenti normativi nonché il passaggio della competenza a deliberare in materia di tariffe che con l'attuale normativa contenuta nel Codice degli Enti locali è attribuita alla Giunta comunale.

Si propone al Consiglio di modificare il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Campitello di Fassa con le variazioni evidenziate in rosso nell'allegato A) predisposto dall'ufficio Servizi demografici e depositato agli atti.

Si ritiene inoltre opportuno riapprovare il testo aggiornato del regolamento come riportato nell'allegato B) che tiene conto anche delle modifiche riportate nella precedente deliberazione consigliere n. 17 del 30/07/2018.

La tabella delle tariffe contenuta nell'allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 22.04.2004 è stata in parte integrata dalla deliberazione della Giunta comunale nr. 92 del 19.10.2022. Si ritiene che gli aggiornamenti tariffari dei servizi elencati nella tabella dovranno essere oggetto di apposito provvedimento della Giunta comunale. Nella tabella viene quantificato anche il contributo alla pratica della cremazione in Euro 250,00. Si ritiene che tale contributo introdotto nel 2004 per incentivare tale pratica non sia più necessario in quanto il ricorso alla cremazione ormai è prevalente rispetto all'inumazione o alla tumulazione. Pertanto si propone di eliminare la previsione di tale contributo dalla tabella dei corrispettivi allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2004.

Delibera del Consei de comun n. 007 dai 17.03.2025
Publichèda sul albo de comun ai 19.03.2025
<http://www.albotelematico.it/bacheca/campitello-di-fassa>

SE TRATA: Mudazion del Regolament per l'ativitèdes che revèrda la mort, la sepoltura e la gestion de la cortines del Comun de Ciampedel.

Dit dantfora e recordà che:

Co la deliberazion del Consei de Comun n. 6 dai 22.04.2024, en दौरa aldò de la lege, l'è stat aproà l'Regolament per la ativitèdes che revèrda la mort, la sepoltura e la gestion de la cortines del comun de Ciampedel.

Co la deliberazion n. 17 dai 30.07.2018 l'è stat fat vèlch mudazion tel regolament.

Te l'enjonta B) de la deliberazion n. 6 del 2004 l'è stat stabili la tarifes per i servijes per la sepoltura da paèr.

Co la deliberazion de la Jonta de comun n. 92 dai 19.10.2022 l'è stat aproà la sumes per la conzescion de la nices e de la fosses endrezèdes te la pèrt neva de la cortina de comun.

L'è entravegnù l'besegn de mudèr vèlch toch del regolament, do che la cortina de comun la è stata slarièda, per regolamentèr la दौरa de la neva arees e strutures de la cortina; l'è stat ence zertà vèlch fal ti referimenc normatives estra che l'passaje de la competenza per deliberèr dintornvia la tarifes che, aldò de la normativa en दौरa pervèduda tel Codesc di enc locai, la ge pervegn a la Jonta de comun.

Al Consei ge vegn proponet de mudèr l'regolament per l'ativitèdes che revèrda la mort, la sepoltura e la gestion de la cortines del comun de Ciampedel co la mudazions sottrissèdes de checen te la enjonta A) che à metù ju l'ofize Servijes demografcs e depositèda anter la documentazion.

Vegn conscidrà che sie ben fat aproèr endodanef l'test agiornà del regolament aldò de la enjonta B) che tegn cont ence de la mudazions fates te la delibera de consei n. 17 dai 30/07/2018.

La tabela de la tarifes metuda dant te la enjonta B de la deliberazion del Consei de Comun n. 6 dai 22.04.2004 la è stata integrèda co la deliberazion de la Jonta de comun n. 92 dai 19.10.2022. Vegn conscidrà che i aggiornamenc de la tarifes di servijes de sepoltura che i vegn metui dant te la tabela i cognarà vegnir traté te n auter provediment de la Jonta de comun. Te la tabela vegn cantificà ence l'contribut per la pratica de la cremazion te Euro 250,00. Vegn conscidrà che chest contribut, metù a jir dal 2004 per fèr acioche la jent la cerne chest servije, ades no l'serf più, ajache la persones les preferesc la cremazion piutost che la sepoltura te fossa. Donca vegn proponet de descancelèr la previjon de chest contribut da la tabela di paamenc enjonta B) te la deliberazion del Coinsei de Comun n. 6 del 2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso,

Condivisa l'opportunità di intervenire sul corpo regolamentare in questione in conformità al testo predisposto dall'Ufficio Servizi Demografici, come in precedenza illustrato.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta della presente deliberazione, dal Responsabile del Ufficio Servizi Demografici dott.ssa Stefania Tivelli ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 03.05.2018, n. 2;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 03.05.2018, n. 2

Riconosciuta la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 03.05.2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0 e contrari n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Campitello di Fassa come evidenziato con testo in colore rosso nell'allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il testo aggiornato del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Campitello di Fassa come riportato nell'allegato B) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di modificare l'allegato B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 22.04.2004 eliminando la seguente frase presente in calce alla tabella dei corrispettivi: "(c) da parte dell'Amministrazione comunale verrà concesso un contributo di Euro 250,00"

4. di dare atto che le tariffe dei servizi cimiteriali sono quelle stabilite:

a) nell'allegato B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 22.04.2004 come modificato al punto 3)

b) nella delibera della Giunta comunale nr. 92 del 19.10.2022;

L CONSEI DE COMUN

Dit dut chest dantfora,

Conscidrà de poder entervegnir tel regolament en costion aldò del test metù ju dal Ofize Servijes Demografics, descheche l'é stat metù dant dantfora.

Vedù l' parer a favor en cont de la regolarità tecnic-amministrativa dat ju sun chesta proponeta de deliberazion dal Responsabol del Ofize Servijes Demografics d.ra Stefania Tivelli aldò del articol 185 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin-Sudtiroi aproà co la lege regionèla dai 03.05.2018 n. 2;

Dat at che chesta deliberazion no à peis dal pont de veduda contabol e donca no fèsc besegn tor su l' parer de regolarità contabola che zertea che l'é assà scioldi a la leta, aldò del articol 185 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà co la lege regionèla dai 03.05.2018 n. 2;

Conscidrà la competenza del Consei de Comun per deliberèr en cont de chest aldò del art. 49 del Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin-Sudtiroi aproà co la lege regionèla dai 03.05.2018, n. 2;

Con 8 stimes a favor, 0 no dates ju e 0 de contra, sun 8 Conseieres che à tout pèrt e che à lità,

DELIBEREA

1. De mudèr l' regolament per l'ativitèdes che revèrda la mort, la sepoltura e la gestion de la cortines del comun de Ciampedel descheche vegn sottrissà col test de color checen te la enjonta A) de chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut;

2. De aproèr l' test agiornà del regolament per la ativitèdes che revèrda la mort, la sepoltura e la gestion de la cortines del comun de Ciampedel, aldò de la enjonta B) te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut;

3. De mudèr l'enjonta B) de la deliberazion del Consei de Comun n. 6 dai 22.04.2004 descancelan chesta frasa che la é junsom la tabela di paamenc: "(c) l'Aministrazion de comun la conzedarà n contribut de Euro 250,00"

4. De dèr at che la tarifes per i servijes de sepoltura l'é cheles stabilides:

a) te la enjonta B) de la deliberazion del Consei de Comun n. 6 dai 22.04.2004 desche mudèda tel pont 3)

b) te la delibera de la Jonta de Comun n. 92 dai 19.10.2022;

5. di dichiarare, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 02/2018 e s.m.,

6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta.

7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

5. de declarèr, con n. 8 stimes a favor, n. 0 stimes de contra, n. 0 stimes no dates ju, palesèdes aldò de la lege dai 8 Conseieres che à tout pèr e che à lità, chest provediment en doura da sobito, aldò del art. 183 del Codesc di Enc Locai de la Region Trentin Sudtirol aproà co la L.R. 02/2018 e m.f.d.;

6. de dèr at che chest provediment l jirà en doura con sia publicazion.

7. de prezisèr che contra chesta deliberazion vegn ametù chisc recorsc:

- oposizion da man de ogne sentadin dant che sie fora l temp de sia publicazion aldò del articol 183, coma 5, del CEL aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2.;
- recors giurisdizionèl dedant al T.R.G.A. de Trent da portèr dant dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs.dai 2.07.2010, n. 104.
- recors straordenèr al President de la Republica da man de chi che à enteres, per rejons de legitimità, dant che sie fora 120 dis aldò di articoi 8 e 9 del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Dò l'aer let chest verbal vegn aproà e sotscrit

IL PRESIDENTE/L PRESIDENT
Bernard Ivo

IL SEGRETARIO/L SECRÈTER
Sensato Dr. Graziano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE/ ZERTIFICAT DE PUBLICAZION

(Art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2) - (*Art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2*)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio e sul sito www.albotelematicotn.it il giorno

Gé sotscrit Secretèr de Comun zertifiche, aldò de la declarazion del Suté, che na copia de chest verbal vegn metuda fora su l'Albo de Comun e su l sito www.albotelematicotn.it ai

19.03.2025

OVE RIMARRÀ ESPOSTA PER 10 GIORNI CONSECUTIVI-OLACHE LA RESTARÀ FORA DÒ E DÒ PER 10 DIS

IL SEGRETARIO/L SECRÈTER
Sensato Dr. Graziano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ / ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

☐ Deliberazione esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vegn declarà che chesta deliberazion la doventarà esecutiva dò da sia publicazion, aldò del terzo coma de l'art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2.

☒ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vegn declarà che chesta deliberazion la é sobito esecutiva, aldò del quarto coma de l'art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Addì/ai 19.03.2025

Il Segretario/L Secretèr de Comun
Sensato Dr. Graziano

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/ai

Il Segretario/L Secretèr de Comun
Sensato Dr. Graziano

(1) Cancellare se la deliberazione è originale

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

con modifiche evidenziate in rosso

Testo in vigore dal 17.03.2025

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese dichiarando estraneo a questo servizio comunale lo scopo di lucro.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale.
2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3

Gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Viene confermata l'assunzione e la gestione diretta in economia dei servizi di polizia mortuaria elencati al successivo art.4.
2. Per ciascun servizio assunto, la Giunta comunale può integrare o dismettere singole prestazioni ovvero dismettere le attività in essere.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
 - d) l'inumazione in campo comune compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto, nei casi previsti dalle norme in vigore (**art. 1 comma 7 bis** del D.L. 27 dicembre 2000, n° 392);
 - e) la cremazione al momento del decesso, nei casi e nei limiti di gratuità previsti dalle norme in vigore (art. 5, comma 1 della Legge 30 marzo 2001, n° 130);
 - f) l'esumazione ordinaria e la deposizione delle ossa nell'ossario comune, nei casi previsti dalle norme in vigore (**art. 1 comma 7 bis** del D.L. 27 dicembre 2000, n° 392);
 - g) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - h) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa secondo quanto previsto all'art. 5;
 - i) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
 - l) il trasporto funebre nell'ambito del comune salvo quanto previsto al precedente 1° comma lettere c) ed h);
 - m) le inumazioni ordinarie in campo comune, eccetto i casi di cui alla precedente lett. **d)**;
 - n) le inumazioni e le esumazioni ordinarie in tomba di famiglia;
 - o) la tumulazione di feretro in loculo in concessione (qualora disponibili);
 - p) la tumulazione di feretro in loculo di tomba di famiglia;
 - q) le esumazioni straordinarie da campo comune;
 - r) le esumazioni straordinarie da tomba di famiglia;
 - s) la estumulazione straordinaria da loculo in concessione (qualora disponibili);
 - t) la estumulazione straordinaria da loculo di tomba di famiglia;
 - u) l'apertura e la chiusura di loculo in concessione per la tumulazione di feretro (qualora disponibile);
 - v) l'apertura e la chiusura di loculo / cinerario in concessione per la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie;
 - w) le prestazioni successive all'esumazione ordinaria quando la destinazione dei defunti è diversa dall'ossario comune;
 - x) la fornitura di cassette ossario;

- y) la cremazione, eccetto i casi di cui al 1° comma lettera f);
- z) altre prestazioni particolari;

Art. 5

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato **dall'ufficio dell'ente competente in materia di assistenza sociale**. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Art. 6

Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:
 - a) i servizi a domanda individuale quali i trasporti funebri, le prestazioni cimiteriali e le onoranze funebri devono tendere ad un sostanziale pareggio fra costi e ricavi;
 - b) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
 - c) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private, compreso il valore del terreno, come pure i futuri costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.
2. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alla revisione annuale del sistema tariffario comunale.
3. **La Giunta Comunale** delibera le tariffe dei servizi a pagamento.

Art. 7

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili Urbani in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini con la scritta "Il Comune di Campitello di Fassa".

Art. 8

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 57 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - · coniuge
 - · figli
 - · genitori

- · fratelli e sorelle
 - · nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 9

Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Il personale addetto ai servizi di polizia mortuaria opera in modo da non favorire determinate imprese a danno di altre. E' quindi vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.
4. Nel contatto con il pubblico il personale comunale ha il dovere di dare informazione ampia e completa su tutte le possibilità di svolgimento dei servizi di pompe funebri sia da parte degli operatori privati.
5. Allo scopo di contrastare la possibilità che tra operatori privati e ufficio pubblico si stabiliscano rapporti non trasparenti e di evitare comunque che frequentazioni non dovute a cause d'ufficio creino un danno all'immagine del servizio pubblico, i titolari delle imprese private e i loro collaboratori accedono ai locali ove si svolgono i servizi di polizia mortuaria gestiti dal Comune solo per il disbrigo degli affari e delle operazioni loro affidate dai familiari dei defunti nonché per l'assunzione dei necessari accordi collaborativi per il buon svolgimento dei servizi. All'infuori di tali ipotesi, il personale comunale invita e se del caso ordina ai titolari e collaboratori di tali imprese di allontanarsi dai locali.

Art. 10

Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Presso il Cimitero è istituita la camera mortuaria per la sosta dei feretri in attesa della cerimonia funebre, **è inoltre presente un deposito di osservazione/obitorio rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.**
2. **L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.**
3. **Nei depositi di osservazione/obitorio è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.**
4. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella **camera mortuaria** per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 11

Cremazione

1. La cremazione e gli adempimenti cimiteriali connessi possono essere sostenuti dal Comune di ultima residenza nel caso previsto dall'art. 5, 1° comma, della Legge 130/2001. Ai residenti in vita nel comune sono equiparati coloro che sono stati collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni ed iscritti in quei registri anagrafici.
2. La gratuità è riconosciuta se la cremazione viene richiesta al decesso della persona. Le operazioni di cremazione della salma richieste dai familiari successivamente alla sepoltura eseguita sia col sistema dell'inumazione che con quello della tumulazione sono a carico dei richiedenti.
3. I resti mortali rinvenuti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie qualora non sia dissenziente il coniuge o in mancanza il parente più prossimo, possono essere avviati alla cremazione con oneri a carico dell'Amministrazione con le modalità previste per le esumazioni ordinarie.
4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
5. I dipendenti con qualifica impiegatizia assegnati ai servizi di polizia mortuaria sono abilitati, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, all'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cui all'art. 79 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
6. Le ceneri sono disperse nel cinerario comune del Cimitero, salvo che non ne sia richiesta la raccolta in un'urna cineraria da collocare, su concessione onerosa, nelle apposite cellette. ¹

¹ Articolo così modificato con delibera 17 dd. 30.07.2018

TITOLO II: CIMITERO

Art. 12

Disposizioni generali

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che vi provvede tramite l'ufficio comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero o a specifiche ed idonee imprese incaricate dal Comune.
4. Il cimitero ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero.
5. Il personale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 13

Utilizzazione dei campi comuni

1. Nei campi comuni sono inumate al momento del decesso le salme di persone per le quali non è stata richiesta dai familiari altra destinazione. Le inumazioni avvengono in rigorosa successione, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale.

2. Non è ammessa in nessun caso la inumazione di salma precedentemente inumata o tumulata in altra parte del cimitero, salvo i casi previsti per il campo di mineralizzazione.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un numero progressivo, riportato sul cippo e nei registri tenuti dal servizio di custodia.

Art. 14

Diritto di sepoltura nei campi comuni

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite le salme di persone:
 - a) residenti in vita nell'ambito della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, ossia i residenti del Comune di Campitello di Fassa e frazioni di Fontanazzo e Campestrin del Comune di Mazzin;
 - b) già residenti nel Comune ma che, in quanto collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - c) non residenti e decedute in altro comune, se nate nel Comune di Campitello di Fassa oppure ivi residenti al momento della nascita.
3. Nelle tombe di famiglia presenti possono essere seppellite le salme degli aventi diritto come stabilito al successivo art. 43.
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero comunale di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.
5. Quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 vale anche per la tumulazione e, qualora consentita, per l'inumazione di cassette ossario o di urne cinerarie.

Art. 15

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni, ai mezzi di servizio ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti od involti senza un plausibile motivo;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;

- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Gli enti o le associazioni che intendano promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno del cimitero devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale cimiteriale è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
 4. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo orari fissati dal Sindaco con apposito provvedimento e opportunamente evidenziati con cartelli apposti agli ingressi. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
 5. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio, da rilasciare per comprovati motivi.

Art. 16

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.
3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.
4. Per nessun motivo possono essere asportati dal cimitero i manufatti floreali usati per le esequie funebri. È compito e cura del personale cimiteriale, quando i fiori siano appassiti, provvedere al loro smaltimento.

Art. 17

Lapidi e monumenti cimiteriali

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni.
6. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Art. 18

Monumenti funebri, lapidi, targhe

1. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
2. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:
 - a) campi adulti:

lunghezza	=	cm. 150
larghezza	=	cm. 60
altezza	=	cm. 140

dovrà essere collocata croce in ferro con una larghezza massima di 60 cm., il basamento ove poggia potrà avere un'altezza massima di 90 cm. . L'altezza complessiva finale non potrà superare i 140 cm. .
 - b) campi bambini:

lunghezza	=	cm. 120
larghezza	=	cm. 50
altezza	=	cm. 50

3. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
4. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
8. Per quanto riguarda i loculi a muro presenti nella parte nuova del cimitero il Comune impone la tipologia di foto e scritte da apporre. Solo per quanto riguarda i loculi a muro, viene fornito gratuitamente il porta foto e il lumino, mentre rimane a carico del privato la targhetta indicante le generalità del defunto. La targhetta deve essere di dimensioni 11x20 cm e dello stesso materiale della cornice fotografica e del lumino, e le generalità del defunto devono essere in corsivo.
9. Le lapidi dei loculi a terra devono essere della forma e del materiale come rappresentato e descritto nel disegno allegato al presente. Le scritte dovranno essere in corsivo e dello stesso colore dei portafoto dei loculi a muro.
10. È prevista la concessione di targhe ricordo in apposito spazio riservato all'interno del cimitero. La durata della concessione viene definita in anni 20 a decorrere dalla data di stipula della convenzione. Trascorso il periodo previsto le targhe ricordo saranno asportate. La tariffa da corrispondere per la concessione delle targhe ricordo viene definita nel tariffario.

Art. 19

Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dall'Amministrazione comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero attività commerciali.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 16.
4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 20

Modalità dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati.
L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, agli interessati l'ufficio intima di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a 30 giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Art. 21

Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente

alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Art. 22

Estromissione di imprese dal cimitero

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nel cimitero, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dall'Amministrazione comunale con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi l'Amministrazione può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa dal cimitero del comune per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 23

Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
4. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

Art. 24

Obblighi del comune

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione del cimitero verso monumenti funebri, lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
2. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO III: OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 25

Inumazioni

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi di rotazione, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.
4. Entro tre giorni dall'inumazione sulle fosse dei campi comuni è posto un cippo in materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo di duplice cassa, la cassa metallica deve essere esterna alla cassa lignea.
6. Nelle tombe in concessione può essere inumato un solo feretro. È permessa l'inumazione di cassetine ossario o urne cinerarie in apposito pozzetto per salvaguardare l'integrità, anche in aggiunta al feretro inumato secondo lo spazio disponibile e garantendo la stabilità della lapide sovrastante. Se l'inumazione di cassetina/ e ossario o di urna/e cineraria/e avvengono in campi comuni di rotazione, in corrispondenza della lapide di un familiare, non interrompono né aumentano il tempo di inumazione del feretro². Si può procedere all'inumazione di altro feretro ove sia trascorso il termine stabilito al 1° comma del successivo art. 27, purché sia accertata l'avvenuta mineralizzazione.
- 6.bis In caso di inumazione di cassetina/e ossario o di urna/e cineraria/e in aggiunta al feretro già inumato, il richiedente, all'atto della richiesta scritta, deve previamente prendere atto che l'inumazione è soggetta alle seguenti condizioni: - la cassetina/e o urna/a cineraria/e inumata/e, in aggiunta ad un feretro già inumato, non interrompono né aumentano il tempo di inumazione del feretro in campo comune; - la/e cassetina/e o urna/e cineraria/e inumata/e, in aggiunta ad un feretro già inumato, verranno esumate ordinariamente secondo il tempo di rotazione del feretro insieme al quale sono sepolte, determinato dal presente regolamento; - qualora i familiari dei defunti avvisati secondo quanto previsto dal presente regolamento non destinino in altra collocazione la/e cassetina/e o urna/8e cineraria/e il contenuto delle stesse vengono poste in ossario o cinerario comune.³
7. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

² Periodo modificato con delibera n. 17 dd. 30.07.2018

³ Comma inserito con delibera n. 17 dd. 30.07.2018

Art. 26

Tumulazioni

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi per la conservazione delle cassette ossario o urne cinerarie devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione delle stesse o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassette ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi delle tombe di famiglia accanto al feretro, nei limiti dello spazio disponibile, è consentita anche la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie. Fino alla tumulazione degli aventi diritto nei loculi possono essere conservate solamente cassette ossario o urne cinerarie.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 27

Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone periodicamente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria. L'inumazione di cassetta/e ossario o di urna/e cineraria/e in aggiunta al feretro non interrompe né aumenta il tempo di rotazione del campo comune che viene determinato dall'inumazione del feretro.⁴
3. L'ufficio avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso. Nell'avviso va in particolare specificato quanto previsto all'art. 11, comma 3, del presente Regolamento.
4. Le esumazioni sono programmate dall'ufficio in modo tale da escludere per quanto possibile i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.
- 4.Bis Nel caso in cui siano inumate, insieme al feretro da esumare, anche cassetta/e ossario o urna/e cineraria/e, l'ufficio avverte per iscritto i familiari del/i defunto/i secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora i familiari dei

⁴ Comma inserito con delibera n. 17 dd. 30.07.2018

defunti avvisati non destinino in altra collocazione la/e cassetta/e o urna/e cineraria/e, il contenuto delle stesse vengono poste in ossario o cinerario comune.⁵

5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute solo le ossa.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti speciali.

Art. 28

Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicinale di inumazione di cui all'art. 27, comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione di luglio, agosto, dicembre e gennaio. Esse sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del servizio di custodia. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata all'ufficio e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, questo dev'essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Art. 29

Estumulazioni

⁵ Inserito con delibera n. 17 dd. 30.07.2018

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 30 anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
3. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione essa è inumata nel campo di mineralizzazione, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo necessario ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione. Alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento le salme possono altresì essere avviate alla cremazione.

Art. 30

Oggetti rinvenuti

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

TITOLO IV: CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 31

Strutture per la tumulazione individuale o per la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie.

1. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di strutture destinate alla tumulazione individuale o alla conservazione di cassette ossario o urne cinerarie è riservata all'Amministrazione comunale.
2. Per gli usi di cui al comma precedente nel cimitero di Campitello di Fassa sono attualmente disponibili le seguenti strutture:

<i>celletta per cassette ossario o urne cinerarie</i>	Consiste in una struttura prefabbricata atta ad accogliere cassette ossario o urne cinerarie.
--	---

3. Le strutture di cui al comma 2 appartengono al demanio comunale. L'assegnazione ai privati avviene mediante il rilascio di provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

Art. 32

Concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario.

1. La concessione per conservazione di cassette ossario consente al concessionario di utilizzare il loculo oggetto di concessione per la tumulazione delle cassette ossario, ed eventualmente anche urne cinerarie, entro il limite di capienza della struttura. La concessione è rilasciata esclusivamente a nome del richiedente.
2. Le cassette ossario e le urne cinerarie devono contenere resti di persone con diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 14.
3. Parte della concessione è esclusivamente il concessionario, che esercita i diritti ed adempie agli obblighi da essa previsti. Alla sua morte gli succede il subentrante.
4. Per il rilascio della concessione deve essere versato il relativo canone di concessione.
5. La durata della concessione è stabilita in anni 30 dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
6. Non è consentito il rilascio di più di 5 concessioni per ciascun gruppo familiare. A tal fine, per gruppo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal suo coniuge e dai figli. Per ciascun gruppo familiare, è ammesso il rilascio anche di 5 concessioni a nome dello stesso concessionario.
7. Il richiedente ha facoltà di chiedere che gli sia assegnato un loculo adiacente ad altro, già dato in concessione. Se il loculo è disponibile, l'Amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta.
8. La concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario è rinnovabile una volta soltanto.
9. La concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 33

Concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie.

1. La concessione per conservazione di urne cinerarie consente al concessionario di utilizzare il loculo oggetto di concessione per la tumulazione di urne cinerarie entro il limite di capienza della struttura. La concessione è rilasciata esclusivamente a nome del richiedente.
2. Le urne cinerarie devono contenere resti di persone con diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 14.
3. Parte della concessione è esclusivamente il concessionario, che esercita i diritti ed adempie agli obblighi da essa previsti. Alla sua morte gli succede il subentrante.
4. Per il rilascio della concessione deve essere versato il relativo canone di concessione.
5. La durata della concessione è stabilita in anni 30 dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

6. Non è consentito il rilascio di più di 5 concessioni per ciascun gruppo familiare. A tal fine, per gruppo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal suo coniuge e dai figli. Per ciascun gruppo familiare, è ammesso il rilascio anche di 5 concessioni a nome dello stesso concessionario.
7. Il richiedente ha facoltà di chiedere che gli sia assegnato un loculo adiacente ad altro, già dato in concessione. Se il loculo è disponibile, l'Amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta.
8. La concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie è rinnovabile una volta soltanto.
9. La concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 34

Subentrante del concessionario.

1. Se il richiedente decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ai sensi degli artt. 566 e seguenti del codice civile.
2. Se il concessionario decede dopo il rilascio della concessione, gli subentra il successibile ai sensi degli artt. 566 e seguenti del Codice Civile, se unico. Se i successibili sono più di uno, essi con atto scritto designano il subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente prossimo più anziano.

Art. 35

Procedimento di rilascio delle concessioni cimiteriali.

1. Per ottenere il rilascio di una concessione cimiteriale deve essere presentata all'Amministrazione comunale richiesta scritta in carta legale all'ufficio precisando le generalità del richiedente ed il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

~~Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. E' altresì facoltà del richiedente di far mantenere in sospeso ed in evidenza la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.~~

Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di un posto in terra, ovvero più di due posti in muratura. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.

Ove i competenti organi dell'Amministrazione abbiano approvato un progetto per la costruzione di nuove sepolture private, l'ufficio è autorizzato ad avviare e concludere il procedimento di concessione relativo alle sepolture stesse ancorché queste non siano state ancora realizzate. In tali casi può essere richiesto che la tariffa di concessione sia pagata parte al momento del rilascio e parte al momento della consegna della sepoltura privata.

Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Sindaco mediante sottoscrizione dell'atto relativo secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta comunale. L'atto di concessione è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto e per dar conto dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore. L'atto di concessione in deroga di cui al co. 2 viene rilasciato dal Sindaco e riporta la motivazione della deroga stessa

Art. 36

Manutenzione

1. Il loculo oggetto di concessione deve essere costantemente tenuto in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario che è tenuto ad adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

Art. 37

Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario o il subentrante, quest'ultimo nei casi ammessi, hanno la facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. È dovuto il pagamento del canone in vigore al momento del rinnovo.
2. L'ufficio tiene uno scadenziario delle concessioni. Ogni anno l'ufficio preposto compila l'elenco delle concessioni scadenti l'anno successivo. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 38

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso dei loculi;
 - c) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - d) quando il loculo risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;

- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento.
- 2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
- 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete all'organo che ha rilasciato la concessione. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
- 4. Ove sia accertato che i loculi oggetto di concessione non possono più essere utilizzati come stabilito nei relativi atti di concessione.

Art. 39

Revoca

- 1. E' facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2. La revoca viene pronunciata dall'organo che ha rilasciato la concessione, previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogha struttura, se possibile nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
- 3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 40

Rinuncia

- 1. La rinuncia alla concessione per la tumulazione di feretro è ammessa solamente nel caso di loculo non occupato o, se occupato, esclusivamente qualora la salma ivi collocata sia trasferite in altro loculo comunale o in altro comune.
- 2. La rinuncia alla concessione per la tumulazione di cassette ossario e di urne cinerarie è sempre ammessa a condizione che agli oggetti eventualmente contenuti nel loculo sia data una destinazione conforme alla normativa in vigore. Non è consentita l'inumazione di cassette o di urne cinerarie in aree cimiteriali comunali.
- 3. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento dell'organo che ha rilasciato la concessione.
- 4. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.

TITOLO V: TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 41

Concessione cimiteriale per tomba di famiglia.

1. Con la concessione cimiteriale per tomba di famiglia il concessionario costituisce a favore degli appartenenti a un gruppo – la sua famiglia oppure, nel caso concessionaria sia una persona giuridica, i soggetti individuati dal suo ordinamento – il diritto di essere sepolti, con il sistema della tumulazione o dell'inumazione, nello spazio cimiteriale comunale denominato sepoltura privata.
2. La concessione cimiteriale per tomba di famiglia non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.
3. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
4. Allo scadere delle concessioni in essere non è prevista la possibilità di proroga o rinnovo tacito. Il concessionario o il subentrante, quest'ultimo nei casi ammessi, hanno la facoltà di presentare domanda scritta per una nuova concessione con almeno 6 mesi di anticipo sulla scadenza. Per l'eventuale nuova concessione si applicheranno le condizioni e il canone vigenti al momento della presentazione della richiesta.

Art. 42

Revoca

1. È facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in anni 70.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo della circoscrizione interessata o all'albo del civico cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 43

Diritto di sepoltura in tomba di famiglia.

1. Nelle tombe di famiglia hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. Fatto salvo l'uso per le sepolture che ha avuto luogo in precedenza, dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia:

- a) i concessionari, i loro ascendenti e discendenti in linea retta, i loro coniugi e gli affini di primo grado;
 - b) i parenti in via collaterale e gli affini sino al IV grado del concessionario, eventualmente indicati da questo o dal subentrante;
 - c) le persone indicate dal concessionario o dal subentrante non rientranti nei casi di cui alle lettere a) o b) precedenti, ma che siano state conviventi di familiari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Le benemeritenze acquisite o la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
 3. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.
 4. Il diritto di sepoltura si esercita entro i limiti di capienza della tomba di famiglia, che è stabilita in conformità delle regole comuni per le inumazioni e le tumulazioni. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie avvengono qualora sia necessaria una nuova sepoltura purché:
 - sia trascorso il periodo minimo di inumazioni di 25 anni e sia comunque accertata l'avvenuta mineralizzazione;
 - sia trascorso il periodo minimo di tumulazione di 40 anni e sia comunque accertata l'avvenuta mineralizzazione.
 5. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono consentite qualora il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante chieda di trasferire la salma in sepoltura di cimitero di altro comune o di avviarla alla cremazione.
 6. Le cassette ossario possono essere conservate nella tomba di famiglia, in apposito loculo. Le urne cinerarie possono essere conservate in loculi, anche assieme a cassette ossario, oppure inumate.
 7. Sulle lapidi e sui monumenti della tomba di famiglia possono essere collocate targhe, iscrizioni etc. a memoria dei defunti con diritto di sepoltura, anche se non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo". Nelle epigrafi delle iscrizioni, targhe etc. dovrà essere usata l'espressione "*a memoria*" o "*in ricordo*" o altra equivalente. Le iscrizioni e quant'altro collocato nelle tombe di famiglia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere mantenuto.
 8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Art. 44

Esercizio del diritto di sepoltura.

1. Il diritto di sepoltura si esercita:
 - attraverso il concessionario, quando la concessione è intestata ad una sola persona;

- attraverso il rappresentante comune, a sensi del successivo art. 45, quando la concessione è intestata a più persone;
 - attraverso il subentrante, ai sensi del successivo art. 46, alla morte dell'unico o dell'ultimo degli intestatari della concessione.
2. Il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante adempiono agli oneri ed agli obblighi nascenti dalla concessione e sono gli unici legittimati ad esercitarne i diritti. In particolare, essi sono gli unici ad essere legittimati a chiedere all'Amministrazione la sepoltura nella tomba di famiglia di un avente diritto.
 3. Il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante allegano alla domanda di sepoltura nella tomba di famiglia la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa al grado di parentela o di affinità tra il defunto e il concessionario, oppure tra il defunto e un'altra persona già sepolta nella tomba di cui sia stato dichiarato il rapporto di parentela.
 4. Eventuali controversie tra gli aventi diritto di sepoltura sono rilevanti per l'Amministrazione esclusivamente qualora le venga notificato il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 45

Rappresentante comune

Nel caso di concessioni rilasciate a più di un concessionario, qualora più d'uno di loro siano ancora in vita, l'Amministrazione gli richiede mediante raccomandata con avviso di ricevimento di indicare il rappresentante comune, che sarà l'unico soggetto legittimato nei confronti dell'Amministrazione. Se la designazione non ha luogo, rappresentante comune è considerato l'intestatario vivente più anziano. Alla morte dell'ultimo concessionario agli intestatari succede il subentrante, ai sensi del successivo articolo 46.

Art. 46

Subentrante

1. Se il concessionario è unico, alla sua morte gli subentra il successibile ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice Civile, se unico. Se successibili sono più di uno, essi con atto scritto designano il subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Se intestatarie della concessione sono più persone, alla morte dell'ultima, ad esse succede il subentrante, che è designato con atto scritto dai successibili ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice Civile di ciascun intestatario. Se la designazione non avviene si considera subentrante, nell'ordine:

- il coniuge dell'intestatario più anziano;
- i coniugi degli altri intestatari, in ordine d'età di questi ultimi;
- il figlio più anziano dell'intestatario più anziano;
- il figlio più anziano degli intestatari, in ordine d'età di quest'ultimi;
- il discendente di grado più stretto, e a parità di grado il più anziano, dell'intestatario più anziano;
- il discendente di grado più stretto, e a parità di grado il più anziano, degli altri intestatari, in ordine d'età di questi ultimi.

3. Alla morte del subentrante gli subentra il successibile ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice Civile, se unico. Se i successibili sono più d'uno, essi con atto scritto designano il nuovo subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:

- il coniuge;
- il figlio più anziano;
- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- il fratello o la sorella più anziano;
- il parente più prossimo più anziano.

Art. 47

Decadenza

1. Qualora sia accertato che la famiglia è estinta e siano trascorsi 25 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione o 40 anni da quella a tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione.
2. La famiglia si intende estinta quando ricorrono entrambe le circostanze seguenti:
 - non vi siano persone che rientrano nella fattispecie dell'art. 43;
 - i defunti non siano più ricordati con deposizione di fiori o altro per almeno 3 anni consecutivi.
3. L'avvio del procedimento di decadenza di cui ai commi precedenti è pubblicato all'albo comunale per 30 giorni consecutivi.
4. Nel caso che, successivamente alla dichiarazione di decadenza della concessione, sia accertata l'esistenza di aventi diritto alla sepoltura, su domanda di uno di loro la concessione è concessa di nuovo, gratuitamente e per la durata di 50 anni.
5. Si applicano inoltre i commi 1, 2 e 3 dell'art. 38.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

TESTO IN VIGORE DAL 17.03.2025

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese dichiarando estraneo a questo servizio comunale lo scopo di lucro.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale.
2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3

Gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Viene confermata l'assunzione e la gestione diretta in economia dei servizi di polizia mortuaria elencati al successivo art.4.
2. Per ciascun servizio assunto, la Giunta comunale può integrare o dismettere singole prestazioni ovvero dismettere le attività in essere.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
 - d) l'inumazione in campo comune compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto, nei casi previsti dalle norme in vigore (art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n° 392);
 - e) la cremazione al momento del decesso, nei casi e nei limiti di gratuità previsti dalle norme in vigore (art. 5, comma 1 della Legge 30 marzo 2001, n° 130);
 - f) l'esumazione ordinaria e la deposizione delle ossa nell'ossario comune, nei casi previsti dalle norme in vigore (art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n° 392);
 - g) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - h) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa secondo quanto previsto all'art. 5;
 - i) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
 - l) il trasporto funebre nell'ambito del comune salvo quanto previsto al precedente 1° comma lettere c) ed h);
 - m) le inumazioni ordinarie in campo comune, eccetto i casi di cui alla precedente lett. e);
 - n) le inumazioni e le esumazioni ordinarie in tomba di famiglia;
 - o) la tumulazione di feretro in loculo in concessione (qualora disponibili);
 - p) la tumulazione di feretro in loculo di tomba di famiglia;
 - q) le esumazioni straordinarie da campo comune;
 - r) le esumazioni straordinarie da tomba di famiglia;
 - s) la estumulazione straordinaria da loculo in concessione (qualora disponibili);
 - t) la estumulazione straordinaria da loculo di tomba di famiglia;
 - u) l'apertura e la chiusura di loculo in concessione per la tumulazione di feretro (qualora disponibile);
 - v) l'apertura e la chiusura di loculo / cinerario in concessione per la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie;
 - w) le prestazioni successive all'esumazione ordinaria quando la destinazione dei defunti è diversa dall'ossario comune;
 - x) la fornitura di cassette ossario;

- y) la cremazione, eccetto i casi di cui al 1° comma lettera f);
- z) altre prestazioni particolari;

Art. 5

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio dell'ente competente in materia di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Art. 6

Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:
 - a) i servizi a domanda individuale quali i trasporti funebri, le prestazioni cimiteriali e le onoranze funebri devono tendere ad un sostanziale pareggio fra costi e ricavi;
 - b) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
 - c) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private, compreso il valore del terreno, come pure i futuri costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.
2. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alla revisione annuale del sistema tariffario comunale.
3. La Giunta Comunale delibera le tariffe dei servizi a pagamento.

Art. 7

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di Vigili Urbani in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini con la scritta "Il Comune di Campitello di Fassa".

Art. 8

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 57 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - · coniuge
 - · figli
 - · genitori

- · fratelli e sorelle
 - · nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 9

Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Il personale addetto ai servizi di polizia mortuaria opera in modo da non favorire determinate imprese a danno di altre. E' quindi vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.
4. Nel contatto con il pubblico il personale comunale ha il dovere di dare informazione ampia e completa su tutte le possibilità di svolgimento dei servizi di pompe funebri sia da parte degli operatori privati.
5. Allo scopo di contrastare la possibilità che tra operatori privati e ufficio pubblico si stabiliscano rapporti non trasparenti e di evitare comunque che frequentazioni non dovute a cause d'ufficio creino un danno all'immagine del servizio pubblico, i titolari delle imprese private e i loro collaboratori accedono ai locali ove si svolgono i servizi di polizia mortuaria gestiti dal Comune solo per il disbrigo degli affari e delle operazioni loro affidate dai familiari dei defunti nonché per l'assunzione dei necessari accordi collaborativi per il buon svolgimento dei servizi. All'infuori di tali ipotesi, il personale comunale invita e se del caso ordina ai titolari e collaboratori di tali imprese di allontanarsi dai locali.

Art. 10

Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Presso il Cimitero è istituita la camera mortuaria per la sosta dei feretri in attesa della cerimonia funebre, è inoltre presente un deposito di osservazione/obitorio rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è disposto, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nei depositi di osservazione/obitorio è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella camera mortuaria per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 11

Cremazione

1. La cremazione e gli adempimenti cimiteriali connessi possono essere sostenuti dal Comune di ultima residenza nel caso previsto dall'art. 5, 1° comma, della Legge 130/2001. Ai residenti in vita nel comune sono equiparati coloro che sono stati collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni ed iscritti in quei registri anagrafici.
2. La gratuità è riconosciuta se la cremazione viene richiesta al decesso della persona. Le operazioni di cremazione della salma richieste dai familiari successivamente alla sepoltura eseguita sia col sistema dell'inumazione che con quello della tumulazione sono a carico dei richiedenti.
3. I resti mortali rinvenuti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie qualora non sia dissenziente il coniuge o in mancanza il parente più prossimo, possono essere avviati alla cremazione con oneri a carico dell'Amministrazione con le modalità previste per le esumazioni ordinarie.
4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
5. I dipendenti con qualifica impiegatizia assegnati ai servizi di polizia mortuaria sono abilitati, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, all'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cui all'art. 79 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
6. Le ceneri sono disperse nel cinerario comune del Cimitero, salvo che non ne sia richiesta la raccolta in un'urna cineraria da collocare, su concessione onerosa, nelle apposite cellette. ¹

¹ Articolo così modificato con delibera 17 dd. 30.07.2018

TITOLO II: CIMITERO

Art. 12

Disposizioni generali

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che vi provvede tramite l'ufficio comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero o a specifiche ed idonee imprese incaricate dal Comune.
4. Il cimitero ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero.
5. Il personale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 13

Utilizzazione dei campi comuni

1. Nei campi comuni sono inumate al momento del decesso le salme di persone per le quali non è stata richiesta dai familiari altra destinazione. Le inumazioni avvengono in rigorosa successione, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale.

2. Non è ammessa in nessun caso la inumazione di salma precedentemente inumata o tumulata in altra parte del cimitero, salvo i casi previsti per il campo di mineralizzazione.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un numero progressivo, riportato sul cippo e nei registri tenuti dal servizio di custodia.

Art. 14

Diritto di sepoltura nei campi comuni

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite le salme di persone:
 - a) residenti in vita nell'ambito della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, ossia i residenti del Comune di Campitello di Fassa e frazioni di Fontanazzo e Campestrin del Comune di Mazzin;
 - b) già residenti nel Comune ma che, in quanto collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - c) non residenti e decedute in altro comune, se nate nel Comune di Campitello di Fassa oppure ivi residenti al momento della nascita.
3. Nelle tombe di famiglia presenti possono essere seppellite le salme degli aventi diritto come stabilito al successivo art. 43.
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero comunale di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.
5. Quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 vale anche per la tumulazione e, qualora consentita, per l'inumazione di cassette ossario o di urne cinerarie.

Art. 15

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni, ai mezzi di servizio ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti od involti senza un plausibile motivo;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;

- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Gli enti o le associazioni che intendano promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno del cimitero devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale cimiteriale è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
 4. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo orari fissati dal Sindaco con apposito provvedimento e opportunamente evidenziati con cartelli apposti agli ingressi. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
 5. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio, da rilasciare per comprovati motivi.

Art. 16

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.
3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.
4. Per nessun motivo possono essere asportati dal cimitero i manufatti floreali usati per le esequie funebri. È compito e cura del personale cimiteriale, quando i fiori siano appassiti, provvedere al loro smaltimento.

Art. 17

Lapidi e monumenti cimiteriali

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni.
6. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Art. 18

Monumenti funebri, lapidi, targhe

1. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
2. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:
 - a) campi adulti:

lunghezza	=	cm. 150
larghezza	=	cm. 60
altezza	=	cm. 140

dovrà essere collocata croce in ferro con una larghezza massima di 60 cm., il basamento ove poggia potrà avere un'altezza massima di 90 cm. . L'altezza complessiva finale non potrà superare i 140 cm. .
 - b) campi bambini:

lunghezza	=	cm. 120
larghezza	=	cm. 50
altezza	=	cm. 50

3. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
4. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
8. Per quanto riguarda i loculi a muro presenti nella parte nuova del cimitero il Comune impone la tipologia di foto e scritte da apporre. Solo per quanto riguarda i loculi a muro, viene fornito gratuitamente il porta foto e il lumino, mentre rimane a carico del privato la targhetta indicante le generalità del defunto. La targhetta deve essere di dimensioni 11x20 cm e dello stesso materiale della cornice fotografica e del lumino, e le generalità del defunto devono essere in corsivo.
9. Le lapidi dei loculi a terra devono essere della forma e del materiale come rappresentato e descritto nel disegno allegato al presente. Le scritte dovranno essere in corsivo e dello stesso colore dei portafoto dei loculi a muro.
10. È prevista la concessione di targhe ricordo in apposito spazio riservato all'interno del cimitero. La durata della concessione viene definita in anni 20 a decorrere dalla data di stipula della convenzione. Trascorso il periodo previsto le targhe ricordo saranno asportate. La tariffa da corrispondere per la concessione delle targhe ricordo viene definita nel tariffario.

Art. 19

Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dall'Amministrazione comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero attività commerciali.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 16.
4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 20

Modalità' dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati.
L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, agli interessati l'ufficio intima di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a 30 giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Art. 21

Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente

alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Art. 22

Estromissione di imprese dal cimitero

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nel cimitero, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dall'Amministrazione comunale con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi l'Amministrazione può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa dal cimitero del comune per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 23

Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
4. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

Art. 24

Obblighi del comune

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione del cimitero verso monumenti funebri, lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
2. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO III: OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 25

Inumazioni

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi di rotazione, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.
4. Entro tre giorni dall'inumazione sulle fosse dei campi comuni è posto un cippo in materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo di duplice cassa, la cassa metallica deve essere esterna alla cassa lignea.
6. Nelle tombe in concessione può essere inumato un solo feretro. È permessa l'inumazione di cassetine ossario o urne cinerarie in apposito pozzetto per salvaguardare l'integrità, anche in aggiunta al feretro inumato secondo lo spazio disponibile e garantendo la stabilità della lapide sovrastante. Se l'inumazione di cassetina/ e ossario o di urna/e cineraria/e avvengono in campi comuni di rotazione, in corrispondenza della lapide di un familiare, non interrompono né aumentano il tempo di inumazione del feretro². Si può procedere all'inumazione di altro feretro ove sia trascorso il termine stabilito al 1° comma del successivo art. 27, purché sia accertata l'avvenuta mineralizzazione.

6bis

7. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 26

Tumulazioni

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi per la conservazione delle cassette ossario o urne cinerarie devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione delle stesse o al più tardi entro tre giorni

² Inserito con delibera n. 17 dd. 30.07.2018

semprech  non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.

3. Nei loculi delle tombe di famiglia accanto al feretro, nei limiti dello spazio disponibile,   consentita anche la conservazione di cassetine ossario o di urne cinerarie. Fino alla tumulazione degli aventi diritto nei loculi possono essere conservate solamente cassetine ossario o urne cinerarie.
4. Non   ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione   peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 27

Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione   pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessit  di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone periodicamente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.
3. L'ufficio avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso   diretto al parente pi  prossimo che avr  l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso. Nell'avviso va in particolare specificato quanto previsto all'art. 11, comma 3, del presente Regolamento.
4. Le esumazioni sono programmate dall'ufficio in modo tale da escludere per quanto possibile i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.
5. La mineralizzazione delle salme   compiuta quando sono rinvenute solo le ossa.
6. La salma non completamente mineralizzata   inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarr  per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente pi  prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata pu  essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti speciali.

Art. 28

Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicinale di inumazione di cui all'art. 27, comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione di luglio, agosto, dicembre e gennaio. Esse sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del servizio di custodia. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata all'ufficio e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, questo dev'essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Art. 29

Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 30 anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
3. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione essa è inumata nel campo di mineralizzazione, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo necessario ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione. Alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento le salme possono altresì essere avviate alla cremazione.

Art. 30

Oggetti rinvenuti

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

TITOLO IV: CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 31

Strutture per la tumulazione individuale o per la conservazione di cassette ossario o di urne cinerarie.

1. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di strutture destinate alla tumulazione individuale o alla conservazione di cassette ossario o urne cinerarie è riservata all'Amministrazione comunale.
2. Per gli usi di cui al comma precedente nel cimitero di Campitello di Fassa sono attualmente disponibili le seguenti strutture:

<i>celletta per cassette ossario o urne cinerarie</i>	Consiste in una struttura prefabbricata atta ad accogliere cassette ossario o urne cinerarie.
--	---

3. Le strutture di cui al comma 2 appartengono al demanio comunale. L'assegnazione ai privati avviene mediante il rilascio di provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

Art. 32

Concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario.

1. La concessione per conservazione di cassette ossario consente al concessionario di utilizzare il loculo oggetto di concessione per la tumulazione delle cassette ossario, ed eventualmente anche urne cinerarie, entro il limite di capienza della struttura. La concessione è rilasciata esclusivamente a nome del richiedente.
2. Le cassette ossario e le urne cinerarie devono contenere resti di persone con diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 14.
3. Parte della concessione è esclusivamente il concessionario, che esercita i diritti ed adempie agli obblighi da essa previsti. Alla sua morte gli succede il subentrante.
4. Per il rilascio della concessione deve essere versato il relativo canone di concessione.
5. La durata della concessione è stabilita in anni 30 dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
6. Non è consentito il rilascio di più di 5 concessioni per ciascun gruppo familiare. A tal fine, per gruppo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal suo coniuge e dai figli. Per ciascun gruppo familiare, è ammesso il rilascio anche di 5 concessioni a nome dello stesso concessionario.

7. Il richiedente ha facoltà di chiedere che gli sia assegnato un loculo adiacente ad altro, già dato in concessione. Se il loculo è disponibile, l'Amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta.
8. La concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario è rinnovabile una volta soltanto.
9. La concessione cimiteriale per la conservazione di cassette ossario non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 33

Concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie.

1. La concessione per conservazione di urne cinerarie consente al concessionario di utilizzare il loculo oggetto di concessione per la tumulazione di urne cinerarie entro il limite di capienza della struttura. La concessione è rilasciata esclusivamente a nome del richiedente.
2. Le urne cinerarie devono contenere resti di persone con diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 14.
3. Parte della concessione è esclusivamente il concessionario, che esercita i diritti ed adempie agli obblighi da essa previsti. Alla sua morte gli succede il subentrante.
4. Per il rilascio della concessione deve essere versato il relativo canone di concessione.
5. La durata della concessione è stabilita in anni 30 dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
6. Non è consentito il rilascio di più di 5 concessioni per ciascun gruppo familiare. A tal fine, per gruppo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal suo coniuge e dai figli. Per ciascun gruppo familiare, è ammesso il rilascio anche di 5 concessioni a nome dello stesso concessionario.
7. Il richiedente ha facoltà di chiedere che gli sia assegnato un loculo adiacente ad altro, già dato in concessione. Se il loculo è disponibile, l'Amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta.
8. La concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie è rinnovabile una volta soltanto.
9. La concessione cimiteriale per la conservazione di urne cinerarie non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

Art. 34

Subentrante del concessionario.

1. Se il richiedente decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ai sensi degli artt. 566 e seguenti del codice civile.
2. Se il concessionario decede dopo il rilascio della concessione, gli subentra il successibile ai sensi degli artt. 566 e seguenti del Codice Civile, se unico. Se i successibili sono più di uno, essi con atto scritto designano il subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:

- il coniuge;
- il figlio più anziano;
- il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
- il fratello o la sorella più anziano;
- il parente prossimo più anziano.

Art. 35

Procedimento di rilascio delle concessioni cimiteriali.

1. Per ottenere il rilascio di una concessione cimiteriale deve essere presentata all'Amministrazione comunale richiesta scritta in carta legale all'ufficio precisando le generalità del richiedente ed il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

~~Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. E' altresì facoltà del richiedente di far mantenere in sospeso ed in evidenza la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.~~

Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di un posto in terra, ovvero più di due posti in muratura. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.

Ove i competenti organi dell'Amministrazione abbiano approvato un progetto per la costruzione di nuove sepolture private, l'ufficio è autorizzato ad avviare e concludere il procedimento di concessione relativo alle sepolture stesse ancorché queste non siano state ancora realizzate. In tali casi può essere richiesto che la tariffa di concessione sia pagata parte al momento del rilascio e parte al momento della consegna della sepoltura privata.

Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Sindaco mediante sottoscrizione dell'atto relativo secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta comunale. L'atto di concessione è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto e per dar conto dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore. L'atto di concessione in deroga di cui al co. 2 viene rilasciato dal Sindaco e riporta la motivazione della deroga stessa

Art. 36

Manutenzione

1. Il loculo oggetto di concessione deve essere costantemente tenuto in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario che è tenuto ad adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

Art. 37

Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario o il subentrante, quest'ultimo nei casi ammessi, hanno la facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. È dovuto il pagamento del canone in vigore al momento del rinnovo.
2. L'ufficio tiene uno scadenziario delle concessioni. Ogni anno l'ufficio preposto compila l'elenco delle concessioni scadenti l'anno successivo. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 38

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso dei loculi;
 - c) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - d) quando il loculo risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete all'organo che ha rilasciato la concessione. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che i loculi oggetto di concessione non possono più essere utilizzati come stabilito nei relativi atti di concessione.

Art. 39

Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dall'organo che ha rilasciato la concessione, previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga struttura, se possibile nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 40

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione per la tumulazione di feretro è ammessa solamente nel caso di loculo non occupato o, se occupato, esclusivamente qualora la salma ivi collocata sia trasferita in altro loculo comunale o in altro comune.
2. La rinuncia alla concessione per la tumulazione di cassette ossario e di urne cinerarie è sempre ammessa a condizione che agli oggetti eventualmente contenuti nel loculo sia data una destinazione conforme alla normativa in vigore. Non è consentita l'inumazione di cassette o di urne cinerarie in aree cimiteriali comunali.
3. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento dell'organo che ha rilasciato la concessione.
4. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.

TITOLO V: TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 41

Concessione cimiteriale per tomba di famiglia.

1. Con la concessione cimiteriale per tomba di famiglia il concessionario costituisce a favore degli appartenenti a un gruppo – la sua famiglia oppure, nel caso concessionaria sia una persona giuridica, i soggetti individuati dal suo ordinamento – il diritto di essere sepolti, con il sistema della tumulazione o dell'inumazione, nello spazio cimiteriale comunale denominato sepoltura privata.
2. La concessione cimiteriale per tomba di famiglia non è trasferibile, neanche a causa di morte, né su essa possono essere costituiti diritti a favore di terzi.
3. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
4. Allo scadere delle concessioni in essere non è prevista la possibilità di proroga o rinnovo tacito. Il concessionario o il subentrante, quest'ultimo nei casi ammessi, hanno la facoltà di presentare domanda scritta per una nuova concessione con almeno 6 mesi di anticipo sulla scadenza. Per l'eventuale nuova concessione si applicheranno le condizioni e il canone vigenti al momento della presentazione della richiesta.

Art. 42

Revoca

1. È facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in anni 70.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo della

circoscrizione interessata o all'albo del civico cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 43

Diritto di sepoltura in tomba di famiglia.

1. Nelle tombe di famiglia hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. Fatto salvo l'uso per le sepolture che ha avuto luogo in precedenza, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia:
 - a) i concessionari, i loro ascendenti e discendenti in linea retta, i loro coniugi e gli affini di primo grado;
 - b) i parenti in via collaterale e gli affini sino al IV grado del concessionario, eventualmente indicati da questo o dal subentrante;
 - c) le persone indicate dal concessionario o dal subentrante non rientranti nei casi di cui alle lettere a) o b) precedenti, ma che siano state conviventi di familiari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Le benemeritenze acquisite o la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.
4. Il diritto di sepoltura si esercita entro i limiti di capienza della tomba di famiglia, che è stabilita in conformità delle regole comuni per le inumazioni e le tumulazioni. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie avvengono qualora sia necessaria una nuova sepoltura purché:
 - sia trascorso il periodo minimo di inumazioni di 25 anni e sia comunque accertata l'avvenuta mineralizzazione;
 - sia trascorso il periodo minimo di tumulazione di 40 anni e sia comunque accertata l'avvenuta mineralizzazione.
5. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono consentite qualora il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante chieda di trasferire la salma in sepoltura di cimitero di altro comune o di avviarla alla cremazione.
6. Le cassette ossario possono essere conservate nella tomba di famiglia, in apposito loculo. Le urne cinerarie possono essere conservate in loculi, anche assieme a cassette ossario, oppure inumate.
7. Sulle lapidi e sui monumenti della tomba di famiglia possono essere collocate targhe, iscrizioni etc. a memoria dei defunti con diritto di sepoltura, anche se non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo". Nelle epigrafi delle iscrizioni, targhe etc. dovrà essere usata l'espressione "*a memoria*" o "*in ricordo*" o altra equivalente. Le iscrizioni e quant'altro collocato nelle tombe di famiglia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere mantenuto.
8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante

dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Art. 44

Esercizio del diritto di sepoltura.

1. Il diritto di sepoltura si esercita:

- attraverso il concessionario, quando la concessione è intestata ad una sola persona;
- attraverso il rappresentante comune, a sensi del successivo art. 45, quando la concessione è intestata a più persone;
- attraverso il subentrante, ai sensi del successivo art. 46, alla morte dell'unico o dell'ultimo degli intestatari della concessione.

2. Il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante adempiono agli oneri ed agli obblighi nascenti dalla concessione e sono gli unici legittimati ad esercitarne i diritti. In particolare, essi sono gli unici ad essere legittimati a chiedere all'Amministrazione la sepoltura nella tomba di famiglia di un avente diritto.

3. Il concessionario, il rappresentante comune o il subentrante allegano alla domanda di sepoltura nella tomba di famiglia la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa al grado di parentela o di affinità tra il defunto e il concessionario, oppure tra il defunto e un'altra persona già sepolta nella tomba di cui sia stato dichiarato il rapporto di parentela.

4. Eventuali controversie tra gli aventi diritto di sepoltura sono rilevanti per l'Amministrazione esclusivamente qualora le venga notificato il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 45

Rappresentante comune

Nel caso di concessioni rilasciate a più di un concessionario, qualora più d'uno di loro siano ancora in vita, l'Amministrazione gli richiede mediante raccomandata con avviso di ricevimento di indicare il rappresentante comune, che sarà l'unico soggetto legittimato nei confronti dell'Amministrazione. Se la designazione non ha luogo, rappresentante comune è considerato l'intestatario vivente più anziano. Alla morte dell'ultimo concessionario agli intestatari succede il subentrante, ai sensi del successivo articolo 46.

Art. 46

Subentrante

1. Se il concessionario è unico, alla sua morte gli subentra il successibile ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice Civile, se unico. Se successibili sono più di uno, essi con atto scritto designano il subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:

- il coniuge;

- il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Se intestatarie della concessione sono più persone, alla morte dell'ultima, ad esse succede il subentrante, che è designato con atto scritto dai successibili ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice Civile di ciascun intestatario. Se la designazione non avviene si considera subentrante, nell'ordine:
- il coniuge dell'intestatario più anziano;
 - i coniugi degli altri intestatari, in ordine d'età di questi ultimi;
 - il figlio più anziano dell'intestatario più anziano;
 - il figlio più anziano degli intestatari, in ordine d'età di quest'ultimi;
 - il discendente di grado più stretto, e a parità di grado il più anziano, dell'intestatario più anziano;
 - il discendente di grado più stretto, e a parità di grado il più anziano, degli altri intestatari, in ordine d'età di questi ultimi.
3. Alla morte del subentrante gli subentra il successibile ai sensi degli articoli 566 e seguenti del Codice Civile, se unico. Se i successibili sono più d'uno, essi con atto scritto designano il nuovo subentrante. Se la designazione non avviene, si considera subentrante, nell'ordine:
- il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.

Art. 47

Decadenza

1. Qualora sia accertato che la famiglia è estinta e siano trascorsi 25 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione o 40 anni da quella a tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione.
2. La famiglia si intende estinta quando ricorrono entrambe le circostanze seguenti:
 - non vi siano persone che rientrano nella fattispecie dell'art. 43;
 - i defunti non siano più ricordati con deposizione di fiori o altro per almeno 3 anni consecutivi.
3. L'avvio del procedimento di decadenza di cui ai commi precedenti è pubblicato all'albo comunale per 30 giorni consecutivi.
4. Nel caso che, successivamente alla dichiarazione di decadenza della concessione, sia accertata l'esistenza di aventi diritto alla sepoltura, su domanda di uno di loro la concessione è concessa di nuovo, gratuitamente e per la durata di 50 anni.
5. Si applicano inoltre i commi 1, 2 e 3 dell'art. 38.